

Rep  
14713/16

Grat. Post.  
Ammissibile 2.10.15

**IL TRIBUNALE DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.  
Elisabetta Ferrari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 marzo 2016, ha  
emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.**

nel ricorso iscritto al n.10613 del ruolo generale degli Affari Contenziosi  
dell'anno 2015, vertente

**TRA**

~~Il signor [nome], elettivamente domiciliata in~~  
Roma, Piazza Mazzini n.8, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Facile,  
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso  
- ricorrente -

**E**

QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore pro-tempore, e  
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,  
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via  
dei Portoghesi n. 12  
- resistenti contumaci -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso avverso il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno  
per motivi umanitari,

letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,

FF

con ricorso depositato in data 17 febbraio 2015, la ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma, emesso e notificato in data 19.1.2015, con il quale le veniva rifiutato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La ricorrente ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.150/2011 e dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo l'illogicità del provvedimento impugnato, la sua illegittimità e chiedendo l'annullamento del provvedimento ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, oltre al risarcimento del danno.

La Questura di Roma aveva motivato il rifiuto del rinnovo, in considerazione della proposizione del ricorso, da parte della ricorrente avanti al Tribunale di Roma, con cui chiedeva di accertare il suo diritto alla protezione internazionale, avverso il rigetto della Commissione Territoriale.

Nelle more del procedimento, che sospendeva ex lege l'efficacia del provvedimento impugnato, la Questura riteneva di non rinnovare il permesso umanitario, ritenendo anche tale permesso assorbito dagli effetti sospensivi del ricorso.

Appare evidente che la *ratio* della norma, art. 19 del D.lvo 150/2011, sia quella di fornire una garanzia sostanziale al ricorrente, costretto ad impugnare le decisioni delle autorità chiamate a valutare le istanze di protezione internazionale, al fine di garantire gli effetti finali del ricorso al giudice ed evitare eventuali gravi ripercussioni sulla sua incolumità.

La Questura al contrario ha inteso estendere gli effetti sospensivi anche alla parte del provvedimento posta a tutela della ricorrente, cadendo in un evidente errore interpretativo.

Occorre, tuttavia, rilevare che nelle more del presente procedimento, veniva definito in senso positivo il ricorso presentato dalla sig.ra ~~\_\_\_\_\_~~, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale.

OF

Infatti, con ordinanza depositata in data 29.7.2015, veniva riconosciuta alla ricorrente la protezione sussidiaria ex art.14 lett. c) D.lgs n.251/2007. A fronte di tale circostanza si deve ritenere superato l'interesse della ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Pertanto, pur ritenendo di annullare il provvedimento di rifiuto del Questore di Roma, in data 19.1.2015, non si ritiene di ordinare il rilascio del permesso per motivi umanitari, superato dalla maggiore tutela accordata dalla riconosciuta protezione sussidiaria. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, si ritiene non adeguatamente provata, essendo onere della parte che agisce, fornire gli adeguati elementi di prova anche ai fini di una liquidazione ex art.1226 c.c..

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

visto l'art.702 bis c.p.c.,  
in parziale accoglimento del ricorso, annulla il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno del 19.1.2015,  
conferma il diritto della ricorrente alla protezione sussidiaria ex art.14 lett. c) d. lgs. n.251/2007, come da ordinanza in data 29.7.2016;  
dichiara compensate le spese del procedimento;  
provvedimento immediatamente esecutivo.  
Si comunichi.  
Così deciso in Roma il 14 luglio 2016

Il Giudice

